



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n.437/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari Permanenti III, II e I

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Organizzazione turistica in Campania - Reg. Gen. n. 151

Ad iniziativa dei Consiglieri Schifone, Lonardo, Polverino, Nappi S. e Aveta.
Depositata l'11 gennaio 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

III Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
II e I Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 19 GEN 2011

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Organizzazione turistica in Campania”

*Ad iniziativa dei Consiglieri Schifone, Lonardo, Polverino, Nappi S. e
Aveta*

(Registro Generale numero 151)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

R E L A Z I O N E

E' perlomeno dal 1995, anno della presentazione del DDL sulla "riorganizzazione degli Enti turistici in Campania" a firma del Presidente della Regione on. Antonio Rastrelli, su proposta dell' assessore al Turismo *pro tempore*, che gli operatori del settore attendono una legge organica sul turismo nella nostra Regione. Attraverso varie proposte di tutti gli assessori che poi si sono susseguiti, si è tentato in più di una occasione di riformare la vecchia ed obsoleta retocostituita dai 5 Enti Provinciali per il Turismo e dalle 15 Aziende di Cura e Soggiorno Locali. Questi Enti, pur dimostrando una impressionante capacità di sopravvivenza durata ad oggi almeno 20 anni attraverso varie forme di commissariamento, sono stati ampiamente svuotati progressivamente di competenze ed anche di risorse economiche e umane finendo per diventare oggi dei simulacri di uffici, senza autonomia e privi di ruolo e di protagonismo, in un settore che invece, richiede di essere accompagnato da strutture agili, efficienti, creative e contemporaneamente rappresentative dei territori che devono promuovere. Tutto questo ha determinato un progressivo accentramento della gestione delle risorse in testa alla Regione, che, lungi dal procedere ad un decentramento di competenze gestionali lungo la direttrice degli Enti locali, per riservarsi ed esercitare il diritto dovere della programmazione della pianificazione di lungo periodo, ha lesinato e centellinato fondi agli Enti locali, ha depauperato le risorse agli enti territoriali diffusi, accentrando in uno solo funzioni, competenze e risorse, trasformandolo in perfetto strumento di gestione diretta. D'altra parte anche la riflessione del legislatore in materia sia a livello nazionale che a livello regionale si è sviluppata in una linea evolutiva che ha portato a superare dappertutto gli EPT e le AASCT per approdare in tema di Sviluppo e Promozione o verso l'aziendalizzazione locale (APT Azienda di Promozione Turistica) oppure verso una struttura autonoma regionale di promozione turistica. Oggi l'esperienza acquisita sul campo dalle diverse opzioni sembra suggerire una evoluzione verso una forma mista che tenga conto sia della esigenza unitaria di promozione regionale sia di una strutturazione di espressione provinciale ed anche su base facoltativa e volontaria di espressione di specifiche località. Pare opportuno, in definitiva, unire alla dimensione strutturale pubblica l'opzione di una strutturazione che veda un protagonismo delle categorie e degli operatori che, anche in sinergia con gli enti pubblici locali, possano esprimere una capacità ed una specificità di *marketing* territoriale che non è giusto comprimere in strutture che per loro dimensione e responsabilità non possono essere esclusive. Per questo anche condividendo l'intelaiatura delle proposte di legge di più ampio respiro, che affrontano le tematiche della ricettività e delle categorie professionali, si ritiene utile portare il contributo della presente proposta di legge, tenuto conto della straordinaria potenzialità che il turismo può esprimere in termini di sviluppo sostenibile, occupazione qualificata permanente e di volano economico. Un'ultima notazione è da aggiungere per sottolineare la proposta di istituire presso la Giunta il Comitato per lo sviluppo turistico, che coinvolga gli assessorati, bilancio, beni culturali, demanio marittimo, trasporti, commercio, ambiente. E' il primo tentativo in assoluto di dare concretezza formale al concetto di multidisciplinarietà dello sviluppo turistico. Per la prima volta si chiamano in maniera organica intorno ad un tavolo i responsabili dei principali settori che determinano il successo di una politica turistica che evidentemente non può realizzarsi solo con l'azione di *marketing* di promozioni pubblicitarie. Un attrattore culturale o paesaggistico anche se viene promozionato non può funzionare se non funzionano intorno i trasporti o il sistema ricettivo o la salvaguardia ambientale o i sistemi di sicurezza, ecc. E' un punto estremamente qualificante e coraggioso su cui il Consiglio è chiamato a cimentarsi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Servizio Assemblea



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 1

Competenze della Regione

1. Allo scopo di realizzare un equilibrato ed integrato sviluppo del turismo, la regione esercita le seguenti funzioni:

- a. programmazione, coordinamento e controllo delle attività e delle iniziative turistiche interessanti il territorio regionale;
- b. approvazione delle linee guida e degli atti di indirizzo annuale dello sviluppo turistico regionale;
- c. promozione dell'immagine turistica della Campania in ambito nazionale ed internazionale;
- d. valorizzazione del patrimonio turistico regionale mediante l'utilizzo sostenibile delle risorse paesaggistiche, storiche, monumentali, culturali ed agricole della Campania;
- e. definizione degli Ambiti Turistico Territoriali e delle attività connesse alla promozione degli stessi;
- f. determinazione degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi offerti dai soggetti operanti nel settore turistico;
- g. attuazione e verifica dell'efficacia degli interventi finanziati dall'Unione europea;
- h. incentivazione, anche attraverso l'erogazione di appositi contributi, della riqualificazione dei beni, impianti e servizi turistici gestiti da soggetti pubblici e privati;
- i. vigilanza e controllo sull'attività dell'agenzia regionale del turismo;
- l. vigilanza e controllo sulle funzioni demandate alle province ed ai comuni ed esercizio dei relativi poteri sostitutivi;
- m. vigilanza sulla qualità dei servizi turistici offerti nel territorio regionale ed esercizio dei relativi poteri ispettivi;
- n. adozione di iniziative finalizzate al miglioramento delle condizioni di fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo alle fasce sociali più disagiate;
- o. promozione di intese con l'amministrazione statale finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla sicurezza degli utenti dei servizi turistici.
- p. organizzazione degli esami di abilitazione all'esercizio di professioni turistiche;
- q. gestione della formazione e dell'aggiornamento professionale degli addetti ai servizi turistici e del personale dipendente delle strutture ricettive soggette a classificazione, nonché dei lavoratori stagionali;
- r. approva gli statuti dell'Aretur, degli Ambiti Turistico Territoriali ;



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

2. La Regione riconosce la interdisciplinarietà dell'attività turistica e istituisce presso la Giunta Regionale il Comitato per lo Sviluppo del Turismo coordinato dall'assessore al Turismo e composto dagli assessori al Bilancio, ai Beni Culturali, al Demanio marittimo, ai Trasporti, al Commercio, all'Ambiente. Il Comitato si riunisce almeno ogni sei mesi per definire le azioni concordanti per lo sviluppo organico delle attività turistiche.

3. La Regione persegue il metodo della concertazione con le parti economiche e sociali per cui le funzioni sopra elencate sono esercitate dopo aver sentito l'Osservatorio Turistico Regionale sul Turismo istituito presso l'Assessorato al Turismo della Regione Campania ai sensi dell'art. 14



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2

Competenze delle province

1. Le province:

- a. sostengono e coordinano i comuni nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 6;
- b. collaborano alla predisposizione delle linee guida dello sviluppo turistico regionale;
- c. partecipano alla definizione delle linee guida della formazione ed aggiornamento professionale degli addetti ai servizi turistici e del personale dipendente delle strutture ricettive soggette a classificazione, nonché dei lavoratori stagionali.
- d. promuovono l'interazione delle iniziative di rilevante interesse provinciale da attuarsi nel proprio territorio di competenza degli Ambiti Turistico Territoriali, anche ai fini della formazione di un'offerta turistica più qualificata e competitiva;
- e. effettuano il monitoraggio del fabbisogno di servizi turistici dei comuni e programmano le risorse di propria competenza al fine di soddisfare le esigenze di sviluppo e di adeguamento professionale delle imprese turistiche e del personale di cui alla lettera c.

2. Alle province sono trasferite le seguenti funzioni amministrative regionali:

- a. tenuta degli elenchi e degli albi dei soggetti esercenti attività turistiche e delle associazioni pro loco e trasmissione degli stessi, con cadenza annuale, alla regione e all'agenzia regionale del turismo;
- b. rilascio di autorizzazioni e qualifica all'esercizio di professioni turistiche e servizi turistici;
- c. rilascio di autorizzazioni all'esercizio di agenzie di viaggio e turismo.

4. Le Province, allo scopo di favorire la partecipazione alle scelte programmatiche, promuovono l'insediamento del Tavolo di Concertazione Provinciale del Turismo composto dalle rappresentanze delle Associazioni di Categoria del settore turistico facenti riferimento alle confederazioni nazionalmente riconosciute.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3

Competenze dei comuni

1. I comuni in forma singola od associata, attraverso il metodo della concertazione con le rappresentanze delle Associazioni di Categoria del settore turistico facenti riferimento alle Confederazioni nazionalmente riconosciute:

- a. collaborano con le province nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) e d);
- b. propongono agli Ambiti Turistico Territoriali programmi di promozione ricompresi nel proprio ambito territoriale;
- c. propongono alla regione progetti per l'attuazione di politiche territoriali nel settore turistico
- d. organizzano, anche in collaborazione con altri enti interessati, iniziative e manifestazioni turistiche di interesse locale;
- e. elaborano e trasmettono agli uffici di informazione ed accoglienza turistica, con cadenza trimestrale, informazioni concernenti il livello dell'offerta turistica locale, le esigenze di riqualificazione dei servizi turistici, i fabbisogni professionali e formativi;
- f. provvedono alla classificazione delle strutture ricettive;
- g. rilasciano le autorizzazioni all'esercizio delle strutture ricettive;
- h. rilasciano le autorizzazioni all'esercizio degli stabilimenti balneari;
- i. collaborano con le forze dell'ordine al mantenimento della sicurezza degli utenti dei servizi turistici.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4

Agenzia regionale del turismo

1. E' istituita l'agenzia regionale del turismo – Aretur, che garantisce l'esercizio unitario e coordinato della promozione dell'offerta turistica regionale.
2. L'Aretur ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale, ed ha sede nel capoluogo della regione. L'Aretur può istituire proprie sezioni territoriali , previo accordo con gli Ambiti Turistico Territoriali . Lo statuto dell'Aretur è approvato con delibera di giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'Aretur:
 - a. collabora alla predisposizione delle linee guida e degli atti di indirizzo annuale dello sviluppo turistico regionale;
 - b. attua le strategie e le politiche di promozione territoriale più appropriate per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione regionale;
 - c. coordina l'osservatorio turistico regionale;
 - d. redige ed aggiorna le carte dei servizi turistici e la carta dei diritti del turista;
 - e. fornisce consulenza ed assistenza tecnica ai soggetti pubblici e privati impegnati nella promozione e nell'erogazione di servizi turistici;
 - f. sperimenta attività promozionali innovative sul mercato e ne verifica l'effettiva produttività ed economicità;
 - g. promuove e sostiene, mediante i consorzi ed i club di prodotto, la realizzazione di offerte turistiche integrate che coinvolgono gli operatori del settore turistico;
 - h. collabora, con la Regione e le Province, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale, alla definizione ed alla gestione degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi turistici;
 - i. collabora con le province, i comuni, gli Ambiti Turistici Territoriali e le associazioni pro loco per il potenziamento dell'efficacia delle rispettive iniziative di promozione;



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

l. promuove borse, fiere, workshop ed altre manifestazioni del mercato turistico in Italia ed all'estero e partecipa alle stesse, anche avvalendosi della collaborazione dei consorzi regionali promossi dagli operatori privati facenti capo alle associazioni di categoria del settore turistico di espressione delle Confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;

m. produce materiale informativo e promozionale;

n. informa ed assiste gli operatori turistici regionali, singoli o associati, anche favorendone l'azione commerciale con idonei programmi di sostegno ed incentivazione;

o. presta assistenza agli operatori turistici, ai giornalisti ed agli addetti alle attività di comunicazione;

p. esercita i poteri di controllo, di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dalla presente legge;

q. garantisce pubblicità e diffusione dei dati e degli studi di competenza del sistema informativo turistico regionale e dell'osservatorio turistico regionale;

r. istituisce e gestisce un numero verde regionale per l'assistenza agli utenti dei servizi turistici.

4. Sono attribuite all'Aretur le seguenti funzioni:

a. espressione di parere obbligatorio in ordine alla classificazione delle strutture ricettive;

b. istituzione, gestione e coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica.

5. Le entrate dell'Aretur sono costituite da:

a. fondi assegnati dalla regione per la gestione ordinaria dell'agenzia e per l'attuazione di programmi ed iniziative nel settore turistico;

b. contributi provenienti da enti pubblici e privati;

c. redditi e proventi patrimoniali e di gestione;

d. altre entrate.

6. L'esercizio finanziario dell'Aretur ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7. I bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'Aretur, comprensivi della relazione del collegio dei revisori, sono approvati dalla Giunta Regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5

Organi dell'Aretur

I. Sono organi dell'Aretur:

- a. Il Presidente dell'Agenzia;
- b. Il Consiglio di Amministrazione;
- c. Il Collegio dei Revisori.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 6

Presidente dell'Agenzia

1. Il Presidente dell'Aretur è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, ed è scelto tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità non dipendenti della Pubblica Amministrazione.

2. Il Presidente, in particolare:

- a. Ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- b. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c. emana gli atti necessari per il regolare funzionamento dell'Agenzia e dei suoi uffici;
- d. vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione degli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- e. adotta, nei casi di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre, comunque, alla ratifica del Consiglio stesso nella prima sede utile;
- f. ha facoltà di stare in giudizio nelle cause attive e passive dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa e di nominare all'uopo procuratori e avvocati per la rappresentanza e il patrocinio dell'Aretur nonché di sottoscrivere atti e compromessi.

3. Il Presidente, in caso di impedimento o di assenza, può delegare la rappresentanza dell'Agenzia al Consigliere più anziano.

4. Il Presidente può essere riconfermato una sola volta nel suo incarico e resta in carico per lo stesso periodo di durata in carica del Presidente di Giunta Regionale che ha provveduto alla sua nomina.

5. Il Presidente è revocato, con provvedimento della Giunta Regionale, per comportamento lesivo dell'immagine dell'Aretur per pregiudizi arrecati all'attività delle medesima.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 7

Consiglio di Amministrazione dell'Aretur

1. Il CDA dell'Aretur è nominato dal presidente della giunta regionale ed è composto:

- a. dal Presidente dell'Aretur;
- b. da 2 esperti nel settore turistico, indicati dalle associazioni di categoria del settore turistico facenti riferimento alle Confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- c. da un rappresentante designato unitariamente dalle cinque provincie;
- d. da un rappresentante designato dall'Unione delle Camere di Commercio;

2. Il CDA resta in carica per lo stesso periodo di durata in carica del presidente della giunta regionale che ha provveduto alla sua nomina.

3. Il CDA:

- a. determina l'indirizzo dell'attività dell'agenzia in coerenza con la programmazione turistica regionale;
- b. delibera sui bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'agenzia;
- c. delibera sugli atti di straordinaria amministrazione e sulle spese che impegnano il bilancio dell'agenzia ;
- d. delibera in materia di acquisti, alienazioni, accettazione di donazioni e conferimento di incarichi di consulenza professionale;
- e. delibera la pianta organica proposta dal Direttore Generale;
- f. approva la relazione sulle attività svolte dall'Agenzia, predisposta dal Direttore generale, al fine di consentire l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'art. 2, comma 1, lettera;
- g. predispone lo statuto dell'Aretur e lo sottopone alla giunta regionale per l'approvazione;
- h. esercita le ulteriori attribuzioni eventualmente previste dallo statuto dell'agenzia.

4. Il CDA è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà più 1 dei suoi componenti. Le relative deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Il CDA, nella prima seduta, approva il regolamento di disciplina del proprio funzionamento, nel rispetto dello statuto dell'agenzia.

6. Il segretario del CDA è nominato dal presidente tra i funzionari dipendenti dell'agenzia.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 8

Direttore generale dell'Aretur

1. Il direttore generale dell'Aretur è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tra soggetti di comprovata e riconosciuta esperienza e professionalità, almeno quinquennale, nel settore turistico e dotati di diploma di laurea.
2. Al direttore generale si applicano le cause di incompatibilità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato.
4. Il direttore generale:
 - a. predisporre i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'agenzia, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, e li propone al Consiglio di Amministrazione;
 - b. è responsabile dell'organizzazione e della gestione del personale dell'agenzia;
 - c. svolge tutte le attività dell'agenzia non riservate al CDA dall'articolo 10 o dallo statuto;
 - d. trasmette alla giunta regionale ed al CDA, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione sulle attività svolte dall'agenzia, al fine di consentire l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'art. 4, comma 1, lettera i) e delle attribuzioni di cui all'articolo 10, comma 3;
5. Lo statuto dell'agenzia disciplina le ipotesi di revoca del direttore generale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 9

Collegio dei revisori dell'Aretur

1. Il collegio dei revisori dell'Aretur, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti iscritti nell'albo dei revisori contabili, è nominato con decreto del presidente della giunta regionale su proposta della giunta regionale.
2. I revisori restano in carica per 3 anni e conservano tale carica fino alla nomina del nuovo collegio. Il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di una volta consecutiva.
3. Il collegio dei revisori:
 - a. esprime parere sulle proposte di bilancio preventivo, di variazione di bilancio e di conto consuntivo dell'agenzia;
 - b. vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'agenzia relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla correttezza dei bilanci, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
 - c. riferisce al CDA su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - d. verifica con cadenza trimestrale la situazione di cassa dell'agenzia;
 - e. predispone la relazione che accompagna il bilancio consuntivo e revisionale.
4. Gli atti del collegio dei revisori sono trasmessi alla giunta regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 10

Personale dell'Aretur

1. Il CDA, su proposta del Direttore Generale, delibera la pianta organica da sottoporre alla Giunta Regionale per la definitiva approvazione
2. La dotazione organica dell'agenzia è composta dal personale inquadrato nei ruoli dei disciolti enti ed aziende di cui all'articolo 27, nonché dai dipendenti della regione, che facciano richiesta di trasferimento definitivo nei ruoli dell'Aretur. Tale personale conserva lo stato giuridico ed economico maturato negli enti di provenienza.
3. Eventuali esigenze di integrazione della dotazione organica dell'agenzia sono soddisfatte in via prioritaria mediante trasferimento definitivo di personale inquadrato nei ruoli della regione. Qualora siano necessarie ulteriori dotazioni di personale, si provvede al reclutamento mediante pubblici concorsi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 11

Osservatorio turistico regionale

1. L'Aretur istituisce, con delibera di CDA che ne determina la composizione, e coordina l'attività dell'Osservatorio turistico regionale – Otr – che assicura il monitoraggio costante del sistema turistico della Campania.
2. L'Otr ha il compito di:
 - a. quantificare e qualificare anche per tipologia i flussi turistici che interessano il territorio regionale;
 - b. verificare, sentite province, comuni ed associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, l'incremento, il decremento e la composizione dei servizi offerti dal sistema turistico regionale;
 - c. verificare l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano la domanda e l'offerta turistica;
 - d. rilevare disservizi e reclami segnalati dagli utenti;
 - e. eseguire indagini conoscitive finalizzate alla verifica della qualità dei servizi turistici percepita dagli utenti e dei livelli di sicurezza del territorio regionale;
 - f. fornire supporto conoscitivo alla programmazione delle attività promozionali e degli investimenti che interessano l'offerta turistica;
 - g. proporre all'Aretur l'attuazione di interventi correttivi di marketing in funzione delle tendenze della domanda turistica nazionale ed internazionale.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 l'Otr si avvale delle informazioni acquisite dal sistema informativo turistico regionale di cui al comma 5.
4. Le analisi e gli studi eseguiti dall'Otr formano oggetto di un rapporto annuale, che viene pubblicato sul bollettino ufficiale e sul sito internet dell'Aretur, nonché di relazioni trimestrali che vengono trasmesse all'assessorato regionale al turismo.
5. L'Aretur istituisce il sistema informativo turistico regionale – Sirt, gestito dall'Otr, con delibera del CDA che ne determina la composizione.
6. Il Sirt:
 - a. acquisisce e fornisce gli elementi conoscitivi indispensabili per le scelte di programmazione nel settore turistico;



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

b. acquisisce e fornisce le informazioni a supporto di studi settoriali ed indagini statistiche, anche mediante i dati contenuti nella modulistica obbligatoria che ciascuna azienda turistico-ricettiva è tenuta a trasmettere al Sirt per via telematica;

c. realizza una banca dati relazionale in ordine ai servizi turistici offerti, da soggetti pubblici e privati, nel territorio regionale.

7. Ai fini dell'acquisizione e dell'inserimento nel Sirt dei dati di cui al comma 1, l'Otr si avvale della collaborazione degli enti locali, delle università, delle associazioni pro loco, degli uffici di informazione ed accoglienza turistica e di tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore turistico.

8. Il Sirt assicura, mediante l'introduzione di specifiche comuni, la standardizzazione delle procedure e l'omogeneità delle informazioni.

9. Le informazioni contenute nella banca dati di cui al comma 6, lettera c), sono pubblicate sul sito internet dell'Aretur.

10. L'Aretur può istituire sezioni territoriali dell'Otr presso ciascuna provincia.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 12

Associazioni pro loco

1. La regione valorizza il ruolo delle associazioni pro loco nelle diverse ed autonome espressioni culturali e riconosce il valore sociale di tali associazioni liberamente costituite e delle loro attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
2. La regione riconosce, nel quadro della valorizzazione turistica della Campania, il ruolo delle associazioni pro loco per la custodia e per la promozione dei valori naturali ed artistici di ogni località e per il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo attraverso la partecipazione popolare.
3. La regione riconosce il ruolo di coordinamento dell'unione nazionale pro loco d'Italia – Unpli – organismo nazionale articolato sul territorio campano con il comitato regionale e con i comitati provinciali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 13

Albi provinciali delle associazioni pro loco

1. E' istituito presso ciascuna provincia l'albo delle associazioni pro loco.
2. La domanda di iscrizione all'albo, corredata di copia dell'atto costitutivo, dello statuto, del bilancio preventivo e del programma di attività dell'associazione, è presentata all'assessorato provinciale al turismo.
3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è effettuata con provvedimento dirigenziale entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e della relativa documentazione. Per l'iscrizione sono necessari i seguenti requisiti:
 - a. la circoscrizione territoriale interessata dalle attività dell'associazione pro loco deve essere dotata di caratteristiche climatiche, storiche, artistiche o paesaggistiche di interesse turistico, nonché di idonee strutture ricettive in grado di promuovere la capacità attrattiva dei luoghi;
 - b. l'associazione pro loco deve essere stata costituita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata e registrata.
4. Le associazioni pro loco iscritte all'albo presentano all'assessorato provinciale al turismo ed all'Aretur, entro il 30 aprile di ogni anno, idonea documentazione comprovante l'attività svolta, al fine di consentire le opportune verifiche.
5. Se le associazioni non presentano la documentazione di cui al comma 4 per 2 anni consecutivi, con provvedimento dirigenziale è disposta, su proposta dell'Aretur e sentito il competente comitato provinciale dell'Unpli, la cancellazione dall'albo con la perdita dei benefici di cui all'articolo 15.
6. Le associazioni pro loco iscritte all'albo, oltre ai compiti fissati dallo statuto:
 - a. collaborano con la regione e gli enti locali alla promozione del territorio ;
 - b. coordinano e promuovono le manifestazioni che incentivano il movimento turistico nelle rispettive circoscrizioni territoriali;
 - c. tutelano e valorizzano le bellezze naturali, artistiche e monumentali di cui al comma 2, lettera a).



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 14

Contributi in favore delle associazioni pro loco e dell'Unpli

1. La regione incentiva l'attività delle singole associazioni pro loco e dell'Unpli con un fondo annuale stanziato con legge di Bilancio. I contributi sono concessi in relazione ai programmi redatti in coerenza con la programmazione regionale per il turismo.

2. Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata al comitato regionale ed ai comitati provinciali dell'Unpli per lo svolgimento delle rispettive attività, con l'obbligo di istituzione degli uffici di coordinamento regionale e provinciali e l'assegnazione del 3 per cento al comitato regionale e, in rapporto alla platea di abitanti, del 3 per cento a quello provinciale di Avellino, del 2 per cento a quello provinciale di Benevento, del 3 per cento a quello provinciale di Caserta, del 5 per cento a quello provinciale di Napoli e del 4 per cento a quello provinciale di Salerno.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 15

Ambiti Turistico Territoriali

1. Tutto il territorio della Regione Campania, deve considerarsi turisticamente rilevante, in ragione della diffusa presenza in esso di elementi di attrazione turistica di elevata qualità.
2. Ai fini di assicurare la promozione, la qualificazione e la fruizione turistica del territorio regionale in armonia con i principi e le finalità di cui all'art. 1 la Regione nel riconoscere 5 ambiti turisticamente rilevanti e corrispondenti ai territori delle singole Province istituisce n. 5 Ambiti Turistico Territoriali, di seguito denominati ATT.
3. L'Atetur predispone lo statuto degli ATT, che ne stabilisce e regola le funzioni, i compiti e le modalità di funzionamento, sottoponendolo per l'approvazione alla Giunta Regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 16

Organi degli Ambiti Turistico Territoriali

1. Sono organi del ATT:

- a. Il comitato di indirizzo
- b. Il direttore

2. Il comitato di indirizzo è composto :

- a. dal Presidente della Provincia di riferimento territoriale o suo delegato;
- b. dal Presidente della Camera di Commercio di riferimento territoriale o suo delegato;
- c. da un rappresentante designato dai Comuni facenti parte del territorio provinciale di riferimento ;
- d. da 2 esperti nominati dal presidente della Giunta Regionale, designati dalle associazioni di categoria del settore turistico facenti riferimento alle Confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Il comitato di indirizzo svolge le funzioni di indirizzo in coerenza con la programmazione turistica regionale ed esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto al ATT .

4. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, scelto tra soggetti di comprovata esperienza nel settore turismo.

5. Il direttore sovrintende agli uffici ed esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dallo statuto .



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 17

Uffici di informazione ed accoglienza turistica

1. L'Aretur istituisce, con delibera del CDA che ne determina la composizione, e gestisce uffici di informazione ed accoglienza turistica – uffici lat – nelle aree di maggiore richiamo turistico.
2. A tal fine l'Aretur, sulla base degli studi svolti dall'Otr in ordine alle caratteristiche qualitative e quantitative dei flussi turistici locali, alla distribuzione delle risorse turistiche, delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi, individua i comuni in cui localizzare gli uffici lat.
3. Gli uffici lat svolgono gratuitamente attività di:
 - a. accoglienza dei turisti;
 - b. informazione in ordine ai servizi turistici offerti, alle attrattive locali, alla disponibilità di strutture ricettive ed alle manifestazioni culturali programmate;
 - c. distribuzione di materiale informativo e promozionale;
 - d. raccolta di segnalazioni di disservizi e reclami.
4. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 3 gli uffici lat si avvalgono di personale, scelto anche tra i dipendenti dell'Aretur, qualificato ed in possesso di adeguata preparazione linguistica. Detto personale può essere impiegato per attività di informazione ed accoglienza itinerante sul territorio.
5. Gli uffici lat possono essere gestiti direttamente dall'Aretur ovvero, sulla base di apposite convenzioni, in collaborazione con le province, i comuni, le associazioni di categoria e loro consorzi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 18

ConSORZI

1. Al fine di meglio assicurare la sinergia tra territorio e prodotto, la regione riconosce, favorisce ed incentiva la formazione di Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico, così come identificati al comma 3 dell'articolo 7.
2. I consorzi per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico, di seguito denominati Consorzi Turistici, svolgono attività di gestione, di promozione e di commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale, attraverso l'elaborazione di piani e di progetti di promozione e di commercializzazione, nonché attraverso la creazione e l'eventuale gestione di strutture aventi finalità turistiche e di sistemi informativi ed informatici a sostegno delle stesse attività turistiche.
3. I Consorzi Turistici sono costituiti da soggetti privati operanti nel settore del turismo, del commercio e dei servizi con la eventuale partecipazione di enti pubblici.
4. L'amministrazione regionale e gli uffici di IAT sono autorizzati a stipulare convenzioni con i Consorzi Turistici al fine di realizzare i piani ed i progetti di cui al comma 1..
5. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a Consorzi Turistici per le finalità di cui sopra, alle condizioni seguenti:
 - a. L'atto costitutivo del Consorzio Turistico deve prevedere l'assenza delle finalità di lucro.
 - b. Il Consorzio Turistico deve assicurare al suo interno la prevalenza numerica di imprese operanti nel settore del turismo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 19

Club di prodotto

1. Al fine di meglio assicurare la promozione del turismo, la regione favorisce ed incentiva, con la collaborazione dell'Aretur, la formazione di club di prodotto costituiti sotto forma di consorzio tra province, comuni, enti strumentali della regione in materia di industria, artigianato ed agricoltura, associazioni pro loco, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti fieristici, enti portuali, società aeroportuali, associazioni di categoria ed imprese operanti nel settore turistico.
2. I club di prodotto favoriscono la collaborazione tra enti pubblici, associazioni imprenditoriali ed imprese private operanti nel settore turistico e garantiscono maggiore efficacia dell'offerta turistica della Campania in Italia ed all'estero.
3. I club di prodotto, in particolare, svolgono le seguenti attività:
 - a. partecipazione a borse, fiere e workshop del settore turistico;
 - b. organizzazione di manifestazioni culturali;
 - c. promozione di servizi turistici e di prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale .
4. Lo statuto dei club di prodotto prevede che la quota di partecipazione di ogni soggetto pubblico o privato non può superare il 20 per cento del fondo consortile e garantisce la possibilità di adesioni successive alla data di costituzione del consorzio.
5. Per l'espletamento delle attività di cui ai commi 2 e 3, la Aretur può concedere ai club di prodotto specifici contributi, che vengono erogati nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 20

Linee guida dello sviluppo turistico regionale

1. La giunta regionale, sentito l' OTR , su proposta dell'assessore regionale al turismo e in accordo con gli ATT, approva le linee guida dello sviluppo turistico regionale, aventi validità triennale e disciplinanti:

- a. gli obiettivi di intervento nel settore turistico;
- b. le principali iniziative previste per la promozione degli ATT;
- c. gli interventi finalizzati alla valorizzazione, in ciascun ATT :
 - 1) del turismo ambientale, naturalistico ed enogastronomico;
 - 2) del turismo culturale e religioso;
 - 3) del turismo termale e balneare;
 - 4) del turismo sociale, sportivo e scolastico;
 - 5) del turismo fieristico, d'affari e congressuale;
 - 6) del turismo sportivo invernale ;

d. la quantificazione dei finanziamenti in favore dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico ed i criteri di ripartizione delle relative risorse.

2. Le linee guida dello sviluppo turistico regionale si coordinano con il Ptr e con il programma operativo regionale – Por Campania vigente.

3. In via transitoria, fino all'approvazione del primo atto contenente le linee guida dello sviluppo turistico regionale, redatto ai sensi della presente legge, continuano ad applicarsi le linee guida approvate con delibera della giunta regionale n. 3337 del 12.07.2002.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 21

Atti di indirizzo annuale dello sviluppo turistico regionale

1. La giunta regionale, sentito l' OTR , approva entro il 31 ottobre di ciascun anno gli atti di indirizzo annuale dello sviluppo turistico regionale, che disciplinano, in coerenza con il bilancio regionale:

- a. le modalità di attuazione delle linee guida di cui all'articolo 23;
- b. le iniziative di sviluppo degli ATT ed il relativo fabbisogno di spesa;
- c. le modalità di ammissione a finanziamento delle iniziative di cui alla lettera b.

2. In caso di mancata attuazione, anche parziale, delle iniziative ammesse a finanziamento in esecuzione degli atti di indirizzo di cui al comma 1, la giunta regionale procede al disimpegno delle relative somme ed all'assegnazione delle stesse ad altri interventi già inclusi nei medesimi atti di indirizzo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 22

Carte dei servizi turistici

1. L'Aretur predispone ed aggiorna, per ciascun ATT, una carta dei servizi turistici, contenente:

- a. la presentazione dei siti turistici compresi nell' ATT ;
- b. l'indicazione delle strutture ricettive, delle strutture fieristiche, dei centri congressuali, dei servizi di ristorazione, delle strutture sanitarie, dei sistemi di trasporto, delle principali attività commerciali e delle attrezzature sportive e per il tempo libero presenti sul territorio;
- c. la descrizione dei prodotti agricoli ed artigianali tipici degli ATT ;
- d. l'elenco delle principali manifestazioni culturali locali, fieristiche, congressuali e dei grandi eventi;
- e. la descrizione delle card finalizzate all'offerta di servizi turistici integrati;
- f. l'indicazione dei recapiti delle forze dell'ordine e del numero verde di cui all'articolo 7, comma 3, lettera r.

2. Le carte dei servizi turistici sono redatte, con la collaborazione dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico, in almeno 4 lingue e sono distribuite presso i siti turistici, gli uffici IAT, le associazioni pro loco, le stazioni ferroviarie e marittime, gli aeroporti, i principali esercizi commerciali e le agenzie di viaggio.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 23

Carta dei diritti del turista

1. L'Aretur predispone ed aggiorna la carta dei diritti del turista, contenente informazioni riguardanti:
 - a. le norme in materia di rispetto e tutela di luoghi e beni di interesse turistico;
 - b. i sistemi di classificazione esistenti e la segnaletica;
 - c. le barriere architettoniche ed i servizi di supporto a condizioni temporanee o permanenti di disabilità;
 - d. le norme valutarie e doganali;
 - e. le polizze assicurative e sanitarie;
 - f. la facoltà di proporre reclami ai sensi degli articoli 51, 84;
 - g. il fondo di garanzia di cui all'articolo 72;
 - h. i contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili a destinazione turistico-ricettiva.
2. La carta dei diritti del turista è redatta in almeno 4 lingue ed è distribuita insieme alle carte dei servizi turistici.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 24

Scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

1. Gli enti provinciali per il turismo – Ept – e le aziende autonome di cura e soggiorno per il turismo – Aacst – sono soppressi.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, conferisce ai commissari straordinari degli Ept e delle Aacst funzioni di commissari liquidatori degli stessi.
3. Entro 90 giorni dall'attribuzione delle funzioni di cui al comma 2, i commissari liquidatori trasmettono alla giunta regionale:
 - a. lo stato di consistenza patrimoniale e la ricognizione dei rapporti attivi e passivi esistenti;
 - b. il bilancio di liquidazione;
 - c. l'elenco del personale in servizio, corredato dall'indicazione dei relativi titoli, qualifiche e professionalità, nonché dei dati inerenti il trattamento economico, contributivo, previdenziale e di quiescenza dello stesso.
4. La regione, entro 60 giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 3 e previa redazione di un apposito verbale, subentra nella titolarità dei beni e nei rapporti attivi e passivi degli Ept e delle Aacst. Con delibera di giunta regionale sono definite le modalità di trasferimento del patrimonio degli Ept e delle Aacst all'Aretur, alle province o ai comuni.
5. Entro 60 giorni dalla redazione del verbale previsto al comma 4, il personale di cui al comma 3, lettera c), è trasferito all'Aretur, ovvero, su richiesta, presso le province o i comuni e conserva lo stato giuridico ed economico maturato negli enti di provenienza.
6. Al personale di cui al comma 3, lettera c), è attribuita una tantum, all'atto del trasferimento, un'indennità da definirsi in sede di contrattazione tra la regione e le rappresentanze sindacali di categoria. Per gli oneri scaturenti dall'applicazione del presente comma si provvede con apposito stanziamento nel bilancio di previsione della regione.
7. I commissari liquidatori, entro 15 giorni dal compimento dell'ultimo atto di propria competenza, trasmettono la relazione finale sull'attività svolta al presidente della giunta regionale, il quale, nei successivi 10 giorni, dichiara l'estinzione del relativo ente o azienda.